



CONSERVATORIO DI MUSICA "G.VERDI" - COMO

Documento in allegato protocollato in data 02/09/2021

N° di Protocollo - 0003084 -

Oggetto: Decreto Direttoriale 09_applicazione del DL 6 agosto 2021 n 111 - errata
corrige

Data Documento:

Inserito da: Utenza 1543 (DIDATTICA)

Sottoclassificazione 1: A35b - Agibilità - DL 626/94 Sicurezza

Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: albo e sito

Mezzo invio\ricezione: Albo e Sito

← **Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante
il tasto  della barra a sinistra.**

Per le versioni obsolete utilizzare il menu *Documenti\Allegati file.*

0003084	2021	02092021	2
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.
			

I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal
GDPR - Regolamento UE 2016/679

Como, 23 agosto 2021
Errata corrige 2 settembre 2021

DECRETO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021

VISTA la nota del MUR n. 0010893 del 7 agosto 2021, a firma del Ministro Maria Cristina Messa

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021, in particolare l'art. 23 e gli allegati nn. 18 e 22

VISTA la nota del MUR n. 0011600 del 31 agosto 2021, a firma del Ministro Maria Cristina Messa (*premessa inserita con errata corrige del 2 settembre 2021*)

CONSIDERATA la necessità di dare tempestiva attuazione alle nuove prescrizioni al fine di consentire al personale e agli studenti di adeguarsi in vista dell'attuazione della normativa che entrerà in vigore il 1° settembre 2021

SENTITI e informati il Presidente, prof. Enzo Fiano e il RSPP, ing. Stefano Fasola, i quali hanno avallato le disposizioni di seguito riportate

DECRETA

Errata corrige

Il presente Decreto è modificato nell'art. 2, comma 3, lettere d) ed e) a seguito della pubblicazione della nota del MUR n. 0011600 del 31 agosto 2021 citata in premessa.

Articolo 1

Certificazione verde Covid-19

1. In ottemperanza a quanto disposto dal DL 6 agosto 2021, n. 111, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (salvo ulteriori proroghe o diversa normativa di riferimento) **per tutto il personale** (docenti, docenti a contratto, accompagnatori, personale TA, coadiutori) e per gli **studenti** degli Istituti AFAM (con tale dicitura sono ricompresi tutti i corsi) **l'accesso all'Istituto** avverrà con presentazione di "Certificazione verde Covid-19" (*Green pass*).

Tale provvedimento verrà applicato salvo differenti disposizioni normative successivamente pubblicate.

2. In considerazione di quanto sopra e delle **conseguenze previste dalla legge** – amministrative, disciplinari e/o penali - **si consiglia fortemente** di verificare la validità del proprio *Green pass* prima di recarsi in Istituto.

3. Negli articoli seguenti vengono illustrate le modalità attuative, per il personale e per gli studenti, e le implicazioni di quanto disposto dal DL 111/2021.

Articolo 2

Modalità di accesso al Conservatorio per il personale e gli studenti

1. Per il personale e per gli studenti rimangono in vigore le norme già vigenti contenute nel "*Protocollo delle misure di prevenzione e protezione Covid-19*" con autodichiarazione in accesso, misurazione della temperatura corporea con termoscanner in entrata, obbligo di mascherina indossata in tutti i locali al chiuso (ad eccezione dei casi

autorizzati), distanziamento non inferiore a un metro, lavaggio/disinfezione frequente delle mani, frequente ricambio d'aria nei locali utilizzati (ogni qualvolta ciò sia possibile).

2. È confermato il divieto di accedere o permanere nei locali dell'istituto ai soggetti con temperatura corporea superiore a 37,5° oppure con insorgenza di sintomi simil-influenzali riconducibili alla patologia Covid-19.

3. Per il personale e per gli studenti, il *Green pass* può essere ottenuto seguendo queste istruzioni <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html> e attesta una delle seguenti condizioni:

- a. Stato di avvenuta vaccinazione anti Covid-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- b. Stato di avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi;
- c. Stato di negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

4. L'art. 9-ter nel DL 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1, c. 6 del DL 6 agosto 2021, n. 111, dispone quanto segue:

a. *Tutto il personale con un contratto di lavoro presso il Conservatorio e gli studenti devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19 (Green pass) di cui all'art. 9 c. 2. Non sono previste eccezioni all'esibizione del Green pass previsto dall'art. 9-ter, c. 1.*

b. *Il Direttore è il soggetto, individuato dall'art. 9-ter, c. 4, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al c. 1 (per quanto disposto dall'art. 25 comma 9 del D.lgs. 165/2001). Per il personale e per gli studenti, il controllo sulla validità e regolarità avverrà all'ingresso in Istituto e sarà delegato dal Direttore all'Ufficio Personale e ai Coadiutori incaricati presenti al centralino ai quali esibire il Green pass. L'esibizione del Green pass potrà avvenire anche mediante lettura automatica attraverso apposita apparecchiatura eventualmente acquisita dall'istituto.*

c. *la verifica di validità sarà effettuata con App VerificaC19 <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, autorizzata dal Governo italiano e non costituente violazione di privacy.*

d. *Per il personale il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra (al c. 1) è considerato **assenza ingiustificata**. La norma indicata all'art. 9-ter, comma 2, prevede che il mancato possesso o la mancata esibizione di Green pass abbiano immediatamente i seguenti effetti riconducibili all'assenza ingiustificata:*

- l'impossibilità di accedere all'Istituto;
- l'impossibilità di svolgere attività lavorativa a distanza;
- l'impossibilità di ricorrere ad altre forme giustificative di assenza in quanto già classificata dalla normativa come assenza ingiustificata;

e. *Per il personale, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato. Il mancato rispetto decorre dal giorno della constatazione; giorno in cui la presenza in sede risultasse dovuta per qualsiasi ragione (esami, lezioni, diplomi, riunioni, collegi ecc.). Il compimento delle 5 giornate di assenza viene raggiunto alla quinta occorrenza del mancato rispetto del dovere di possesso e dell'obbligo di esibizione della certificazione.*

f. *Per il personale e per gli studenti, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 5, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 9-ter citato, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. In aggiunta alla trattenuta per assenza ingiustificata, applicata d'ufficio dall'Amministrazione, o alla successiva sospensione dal servizio, la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa indicata, è irrogata dalle autorità competenti a seguito di dovuta segnalazione.*

g. *Per il personale (ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL 6 agosto 2021, n. 111) le attività didattiche e curricolari sono svolte prioritariamente in presenza. La possibilità di erogare eventuali lezioni on line deve essere motivata da esigenze dell'Istituto e non può risultare da una richiesta del docente volta a non adempiere all'obbligo di imposto di esibizione del Green pass, di conseguenza:*

1. non potrà essere autorizzata attività didattica a distanza (on line) quale misura surrettizia per non adempiere all'obbligo imposto dal c. 1;
2. non potrà essere autorizzato un monte ore che differisca le lezioni oltre il termine del 31 dicembre 2021 in quanto misura surrettizia per non adempiere all'obbligo imposto dal c. 1.

h. Per il personale e per gli studenti, il riscontro di irregolarità nella certificazione (a titolo esemplificativo presentazione di certificazione falsa o contraffatta) determina l'adozione di idonei provvedimenti secondo i casi, compresa la dovuta segnalazione all'autorità giudiziaria per reati correlati.

i. Per il personale e per gli studenti, *le disposizioni di cui al comma 1 (esibizione del Green Pass) non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*. Non sono tenuti a possedere o esibire il *Green Pass* coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021. Non è consentita una giustificazione orale. L'esenzione va esibita al Direttore o al personale delegato. I soggetti esentati dalla campagna vaccinale potranno accedere in Istituto previa effettuazione di tampone molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore con modalità che saranno comunicate agli interessati previa dimostrazione dell'effettivo stato di esenzione.

5. Per gli studenti degli Istituti AFAM di tutti i corsi, la mancanza del *Green pass* implica l'impossibilità di accedere all'Istituto per attività in presenza, mantenendo unicamente la possibilità di frequenza a distanza per le discipline collettive a contenuto storico-analitico e altre discipline la cui erogazione è stata autorizzata per via telematica. Le restanti attività pratiche individuali e di gruppo saranno svolte in presenza con esibizione del *Green pass*. Studenti con specifiche esigenze formative, come ad esempio quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, dovranno darne comunicazione alla Direzione. Ad essi si applicheranno le norme previste dall'art. 23, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021.

6. L'obbligo di Green pass non si applica agli studenti di età inferiore a 12 anni. Per gli studenti da 6 a 12 anni permane l'obbligo della mascherina indossata. I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi sono esentati dall'uso della mascherina previa presentazione di specifica documentazione, sono comunque tenuti al rispetto della distanza minima di un metro.

Articolo 3

Casi particolari: Extra-UE

Per il personale e per gli studenti, in caso di vaccinazione parziale in altro Paese comunitario o in caso di vaccinazione parziale o completa in un Paese Extra-UE, il *Green pass* risulterà non valido alla lettura con la App indicata sopra. Di conseguenza, non essendo possibile verificarne l'effettiva validità, l'accesso in Istituto potrà avvenire solo a seguito di apposita certificazione rilasciata dall'ATS competente in Italia o a seguito di un risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

Articolo 4

Adozione della mascherina

1. Con riferimento al DPCM 2 marzo 2021 (in particolare agli allegati 18 e 22) e all'Ordinanza 22 giugno 2021 del Ministro della Salute, la mascherina deve essere regolarmente indossata in tutti i locali al chiuso da tutti gli studenti e da tutto il personale.

2. Sono esentati:

- a) strumenti a fiato e cantanti per la sola durata della lezione o dell'esame, in quanto si adottano le misure previste nell'Allegato 9 "*Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali*";
- b) bambini sotto i sei anni;
- c) soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi, previa presentazione di specifica documentazione al Direttore;
- d) svolgimento di attività didattiche e curricolari nelle quali tutte le persone presenti risultino in possesso di *Green pass*. La presenza anche di una sola persona non in possesso di *Green pass* rende obbligatorio l'uso della mascherina per tutte le persone presenti all'attività didattica.

Articolo 5 ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

1. Per gli studenti e il personale del Conservatorio, l'accesso alla biblioteca avviene con le medesime modalità di accesso in Istituto.
2. Per l'utenza esterna l'accesso alla biblioteca è possibile previo possesso ed esibizione del *Green pass* nel rispetto delle norme sopra citate.

Articolo 6 ACCESSO AGLI SPETTACOLI

L'accesso agli spettacoli organizzati all'interno del Conservatorio avviene con presentazione di *Green pass* e prenotazione obbligatoria del posto da effettuarsi all'indirizzo indicato di volta in volta nella pagina web istituzionale del Conservatorio, oltre al rispetto delle norme generali di accesso sopra richiamate.

Articolo 7 ESAMI E DIPLOMI

1. Tutti gli esami finali e intermedi, così come le verifiche di competenza devono avvenire esclusivamente in presenza, salvo i casi autorizzati dalla Direzione; pertanto, vige l'obbligo di presentarsi con *Green pass* a partire dal 1° settembre p.v.
2. Sono esclusi dalla presentazione del *Green pass* i candidati agli esami di ammissione, e i loro eventuali accompagnatori al pianoforte, in quanto non ancora iscritti al Conservatorio e pertanto non riconducibili al dettato normativo dell'art. 9-ter introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del DL n. 111.
3. Agli esami di certificazione, attestazione delle competenze e di ammissione/selezione/audizione si presenterà il solo candidato non accompagnato; dovrà essere segnalato l'eventuale presenza di un pianista accompagnatore al seguito.
4. Per i diplomi e le prove finali della sessione autunnale, è consentita per ciascun candidato la presenza di un massimo di 10 persone ospiti per il Salone dell'organo e di 15 persone ospiti per l'Auditorium, tutte munite di *Green pass*. Eventuali deroghe motivate devono essere richieste alla Direzione.
5. Le norme indicate nella presente circolare non sono discrezionali e/o derogabili. Si confida, pertanto, nella collaborazione del personale e di tutti gli studenti, nel rispetto di quanto indicato.

Il Direttore
M° Vittorio Zago

Allegati alla presente:

- DL 6 agosto 2021, n. 111.
- Nota MUR n. 0010893 del 7 agosto 2021 a firma del Ministro Maria Cristina Messa.
- Circolare del Ministero della Salute n. 0035309 del 4 agosto 2021 a firma del Direttore generale, dott. Giovanni Rezza.
- Nota MUR n. 0011600 del 31 agosto 2021 a firma del Ministro Maria Cristina Messa.